

CALCIO A 7 MASCHILE

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 23 APRILE 2024

Presidente: Andrea Cesati

Coordinamento Giustizia Sportiva: avv. Tiziana Grilli

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Con la lettera "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Under 10 a 7 - Coppa Plus

Delibera gara: 2023189BR0102 : BAGGESE - GOLDFIGHTERS

Letti il Rapporto di Gara e le Osservazioni Scritte redatte dalla società GOLDFIGHTERS e convocati il Dirigente Arbitro Società e il Presidente della squadra BAGGESE veniva riscontrato che la gara è stata diretta da una persona differente rispetto a quella che appare sul Rapporto di Gara ufficiale trasmesso al CSI, rendendo di fatto tale documento considerabile come falso; emergeva inoltre in sede di audizione, e veniva conseguentemente verbalizzato, che la gara è stata diretta dal tesserato della società BAGGESE sig. ARENSI SIMONE GIANFRANCO LUIGI in contrasto con alcune disposizioni in materia di attrezzature di gioco normate agli articoli 4 e 16 del Regolamento della disciplina Calcio a 7; accertato da questo organo giudicante che si sia configurato un errore tecnico arbitrale, consistente nell'erronea applicazione di norme di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione

SI DELIBERA

- 1) di disporre la ripetizione della gara entro e non oltre il giorno 29/04/2024 mediante accordo tra le parti e relativa comunicazione alla Segreteria del CSI ai fini della designazione di un Arbitro Ufficiale che dirigerà l'incontro;
- 2) di ammonire la società BAGGESE per aver presentato una distinta non regolamentare - mancata indicazione del Dirigente Arbitro Società;
- 3) di ammonire la società GOLDFIGHTERS per aver presentato una distinta non regolamentare - mancata indicazione degli atleti titolari e mancata indicazione di un documento di identità;
- 4) di inibire sino al 23/06/2024 (2 mesi) il Presidente della società BAGGESE sig. CASTELLI FABIO a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI, oggettivamente responsabile per la propria società della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nella indicazione del nominativo del Dirigente Arbitro Società falso;
- 5) di irrogare un'ammenda di 80 euro alla società BAGGESE per la trasmissione di un documento falso.

Delibera affissa all'Albo in data 23/04/2024